



Deliberazione n. 115/2021/VSG
Comune di Arnara (FR)
Revisione ordinaria partecipazioni
(art. 20 d.lgs. n. 175/2016) - Inadempienza

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliera;
Mauro NORI	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Francesco SUCAMELI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario-Relatore.

Nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti,

per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. Cdc. n. 6281 del 20/09/2021) rivolta al Comune di Arnara (FR) e la documentazione pervenuta a riscontro (prot. Cdc. n. 6418 del 22/09/2021);

VISTA l'ordinanza n. 39 del 12 ottobre 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Ref. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

Con nota prot. Cdc. n. 6281 del 20/09/2021 il Comune di Arnara è stato sollecitato a inviare, entro il 4 ottobre 2021, la deliberazione, da adottare entro il 31/12/2020, di ricognizione ordinaria, ai sensi degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (di seguito anche TUSP), delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, non risultante agli atti della Sezione.

In data 22 settembre 2021 (prot. Cdc. n. 6418) è pervenuta, dall'Ente, la delibera di giunta municipale n. 73 in data 07/11/2020, avente ad oggetto "*Bilancio consolidato per l'esercizio 2019-Presa d'atto dell'inesistenza di Enti e Società partecipate da consolidare*", documentazione inconferente rispetto a quanto richiesto posto che la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute costituisce adempimento diverso rispetto all'elaborazione del bilancio consolidato.

Nel termine assegnato non è pervenuta ulteriore comunicazione o documentazione in merito e l'Ente risulta, a tutt'oggi, inadempiente.

Conseguentemente, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla valutazione collegiale della Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, integrante, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, TUSP, l'art. 20, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno (per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell'economia e delle finanze e assentiti da questa Corte. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

L'art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che *“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio non può esimersi dall'accertare, allo stato degli atti, in base alla

documentazione pervenuta, l'inadempimento del Comune di Arnara agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione a questa Sezione di controllo.

In questo senso si richiama all'attenzione del Comune quanto osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella citata delibera n. 22/2018/INPR laddove, nel rilevare l'unitarietà del processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016, pur nell'articolazione nei due momenti della revisione straordinaria e di quella periodica, richiama i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR con riguardo alla revisione straordinaria *"circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci. Sono del pari da richiamare le considerazioni della predetta deliberazione sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità".*

In questa prospettiva, sottolinea sempre la Sezione delle Autonomie, *"L'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interoenti; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)".*

Ancora, da ultimo (cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2021/FRG, di approvazione della relazione 2021 sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari laddove) è stato ribadito, con riguardo alle partecipazioni oggetto di revisione periodica, che *"la legge usa l'avverbio "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza"*.

Alla luce delle sanzioni di cui al citato art. 20, comma 7, TUSP, il Collegio ravvisa la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

l'inadempimento, da parte del Comune di Arnara (FR), agli obblighi di invio alla Sezione della delibera consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 di cui agli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 nonché, allo stato degli atti, la mancata adozione della stessa;

RICHIAMA

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Arnara (FR);
- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro;
- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla competente Procura contabile;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo